

Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Brindisi

Il giudice dr. Stefano Sales

Letta l'istanza

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8\11\2016

rilevato che

- per ferma giurisprudenza, "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori" (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350);

- non può esservi dubbio, nel caso concreto, che - al momento in cui fu concluso il mutuo (ovvero, "al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo": vedi anche Cass. SS. UU. 24675\2017) - gli interessi convenuti fossero usurari, considerato che nel contratto di mutuo de quo è esplicitamente previsto (art. 4 contr. mutuo) che "Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo (e perciò, anche le somme dovute per quota capitale) in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca", il che determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la necessaria sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l'interesse convenzionale, e, in forma composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto e nel caso di mora, la produzione di interessi nella misura del 12,30 (4,65 per interesse corrispettivo-convenzionale + 7,65 per interesse moratorio) sulle medesime somme;

- quindi non pare dubitabile che nel contratto di mutuo de quo siano stati convenuti interessi usurari, quantomeno per il caso in cui il contratto fosse integralmente inadempito;

- all'operazione finanziaria de qua, pare infatti debba applicarsi il tasso di rilevazione dei mutui ipotecari a tasso fisso (essendo la categoria "altri finanziamenti" residuale), cosicché sussiste certamente il superamento dei limiti del tasso soglia vigente all'epoca del contratto (fissato, per le operazioni dette, alla data del 2\8\2010, in misura pari al 7,485: evidente, pertanto il superamento del tasso soglia, a prescindere dalla ritenuta cumulabilità degli interessi convenzionali e moratori);

- nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto al tasso d'interesse complessivamente risultante quale dovuto sulle quota capitale) i limiti imposti dalla normativa antiusura (il contratto contiene invero una clausola di salvaguardia limitata al tasso moratorio);

- considerata la natura evidentemente sanzionatoria della disciplina che si ritiene applicabile (nonché l'altrimenti agevole eludibilità della normativa medesima), non pare accoglibile la tesi

(reperibile in giurisprudenza) della non cumulabilità delle obbligazioni di interesse, basata sulla differente natura delle obbligazioni di interesse moratorio, e, rispettivamente, di interesse corrispettivo-convenzionale;

- pertanto, dall'importo complessivo delle singole rate - nella composizione individuata per ciascuna di esse nel piano di ammortamento, quanto a "quota capitale" ed a "quota interessi" - deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche (quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero) la rielaborazione del piano di ammortamento con imputazione dei pagamenti rateali anzitutto al capitale e, ad esaurimento della restituzione di esso, all'adempimento dell'obbligazione di corresponsione degli interessi;

- deve quindi ritenersi che le rate corrisposte fino al precetto non possano che imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato;

- dalla documentazione di B■■■ (prodotta dall'opponente e non contestata), risulta:

che i reclamanti hanno pagato in conto interessi, la somma di circa € 150.254

che la risoluzione fu intimata in data 6\10\2016, allorché erano scadute rate, in conto capitale, rate per la minor somma di € 103.281;

- che pertanto, all'epoca del precetto, non pare possa configurarsi l'inadempimento del mutuatario, il quale risulta avere pagato, alla stessa data, una somma superiore;

P. Q. M.

sospende l'esecuzione.

Brindisi 08/11/2017